BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

752
12

Digitized by Google

452
12

Digitized by Google

STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI

OPERAJ ed ARTISTI

DEL COMUNE DI

MOLTRASIO

COMO

TIPOGRAFIA DI CARLO FRANCHI

1874.

Certificato d'Inscrizione

N. .....

Il Sig. .....

di professione .....

nato il ..... *fu ammesso*

in questa Società il .....

in qualità di Socio .....

IL PRESIDENTE

.....

Il Segretario

.....

Digitized by Google

STATUTO ORGANICO

Disposizioni Generali

Art. 1. É costituita una Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Artisti del Comune di Moltrasio, la quale ha per iscopo il reciproco ajuto tra di loro in caso di malattia e di vecchiaja.

Art. 2. Questa Società è composta di Soci effettivi contribuenti e di Soci Onorari, cioè: tutti gli amatori che desiderano far parte di questa utile istituzione mediante volontario tributo.

Art. 3. Possono far parte della Società, come Soci effettivi tutte le persone di cui all'art. 1 purchè siano di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale ed abbiano compiuti gli anni 15 e non ol-

trepassati gli anni 45 pagando una tassa d'ingresso a norma di età e della categoria alla quale dichiareranno voler appartenere, e cioè:

I.ª CATEGORIA

Per gli individui	dagli	anni	15	ai	18	L.	—
»	»	»	»	18	»	25	»	2
»	»	»	»	25	»	30	»	4
»	»	»	»	30	»	35	»	6
»	»	»	»	35	»	40	»	8
»	»	»	»	40	»	45	»	10

II.ª CATEGORIA

Per gli individui	dagli	anni	15	ai	18	L.	—
»	»	»	»	18	»	25	»	3
»	»	»	»	25	»	30	»	6
»	»	»	»	30	»	35	»	9
»	»	»	»	35	»	40	»	12
»	»	»	»	40	»	45	»	15

III.ª CATEGORIA

Per gli individui	degli	anni	15	ai	18	L.	—
»	»	»	»	18	»	25	»	4

Per gli individui dagli anni 25 ai 30 L. 8
» » » » 30 » 35 » 12
» » » » 35 » 40 » 16
» » » » 40 » 45 » 20

Il pagamento di questa tassa d'ingresso potrà essere ripartito in tante rate mensili, non mai però minori del contributo al quale ciascun socio è obbligato, a seconda della categoria a cui fa parte.

Amministrazione

Art. 4. L'Associazione è regolata da una Direzione composta da un Presidente, quattro Direttori e da un Segretario-Cassiere. Il Direttore anziano coadiuverà il Presidente in caso di assenza.

Art. 5. Il Presidente, i quattro Direttori ed il Segretario-Cassiere nominati in Generale Adunanza, stanno in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 6. Il Presidente convoca i Soci in Assemblea Generale, quando lo crede neces-

sario, o quando lo chiedono almeno dieci soci. Presiede e regola le Adunanze.

In caso di parità di voti, ha voto proponderante. Riceve le domande di nuovi soci e le sottopone all'Assemblea per l'accettazione o pel rifiuto.

Art. 7. Il Cassiere riceve il contributo dei soci e lo deposita presso la Cassa di Risparmio in Como con libretto intestato: Societa' degli Operai ed Artisti del Comune di Moltrasio. Tiene un apposito Registro ostensibile dietro domanda, nonchè il movimento dell' introito e delle spese, paga i sussidii stabiliti agli ammalati e presenta i bilanci nelle due Adunanze Generali.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 8. I Soci effettivi pagheranno il contributo mensile a norma della categoria a cui vorranno iscriversi. É libero a ciascun socio di versare in una sol volta anche più rate anticipate. Le categorie di contributo mensile

alle quali i soci potranno ascriversi sono tre, cioè:

I.ª Quella di L. 1, —
II.ª » » 1, 50
III.ª » » 2, —

Art. 9. Il socio in ritardo di tre mesi, sia al contributo mensile che alla tassa d'ingresso, sarà escluso dalla Società. Potrà però essere riammesso alle seguenti condizioni:

a) Presentando l'Attestato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal Medico della Società;

b) Pagando una multa di L. 5 se il ritardo oltrepassa i tre mesi; di L. 10 se oltrepassa i quattro mesi; di L. 15 se oltrepassa i cinque mesi. Compiuti i sei mesi senza che il socio moroso siasi messo in regola, sarà escluso definitivamente dalla Società, perdendo ogni diritto a compenso qualsiasi per le somme da lui già pagate.

Art. 10. È in facoltà d'ogni socio effettivo che non abbia oltrepassato gli anni 45, il passare da una categoria inferiore ad una su-

periore. Per effettuare questo passaggio il Socio dovrà:

a) Assoggettarsi alla visita medica, come all' articolo precedente;

b) Pagare la tassa d' ingresso in ragione dell' età e della categoria alla quale vuol passare deducendo però quella già precedentemente pagata nella Categoria alla quale trovavasi ascritto;

c) Dal giorno dell' effettuato passaggio il socio pagherà il contributo mensile inerente alla categoria nella quale si ascrive. Parimenti conserverà per tre anni consecutivi i diritti ai soccorsi già precedentemente acquistati ed inerenti alla categoria cui prima apparteneva. Scorso i tre anni acquisterà i diritti inerenti alla nuova categoria alla quale ha fatto passaggio.

Art. 11. I pagamenti delle tasse d' ingresso e dei contributi mensili saranno fatti direttamente al Cassiere nell' Ufficio della Società; al socio pagante sarà rilasciato una bolletta figlia comprovante il fatto pagamento.

Art. 12. Non saranno ammessi a far parte della Società; come soci effettivi coloro che furono condannati per ladro, truffa od attentato ai costumi. Parimenti saranno esclusi quei soci che verranno condannati pei sopracitati delitti.

Art. 13. Il Socio Onorario non pagherà un contributo mensile come i soci effettivi, ma bensì come azionista, le quali azioni restano fissate annualmente in L. 5 cadauna.

Per l'esazione dei contributi dei soci Onorari, la Presidenza incaricherà d'Ufficio una persona, la quale si recherà a riscuoterli all'abitazione dei soci stessi, rilasciando una bolletta figlia munita dal visto del Cassiere.

Soccorsi

Art. 14. Il soccorso ai soci ammalati non potrà essere distribuito prima del 1 Marzo 1875. Dopo il terzo giorno di malattia, il socio ammalato, previo attestato rilasciato dal Medico della Società, comincerà a ricevere

giornalmente L. 1, — se appartiene alla Prima Categoria; L. 1, 50 alla Seconda; L. 2, — alla Terza per la durata di tre mesi; continuando la malattia riceverà per altri tre mesi la metà del giornaliero soccorso, come sopra espresso a norma della Categoria a cui appartiene. Dopo sei mesi cesserà ogni diritto di soccorso.

Art. 15. Il socio avrà diritto a pensione a vita dal giorno che compie il 60° anno di sua età sempre però che faccia parte della Società da 20 anni. Parimenti avrà diritto di metà pensione quel socio che cadesse nello stato di permanente impotenza al lavoro semprechè faccia parte della Società da cinque anni. Tale pensione verrà limitata sui fondi di cui la Società si troverà in possesso all'epoca della distribuzione.

Art. 16. Non ha diritto al sussidio in caso di malattia, chi è ferito in rissa o affetto da malattie veneree.

Art. 17. Resta però stabilito che il socio non è esonerato dal pagamento dei contri-

buti mensili quando riceve sussidii, sia per malattia che pensionato.

Disposizioni Transitorie

Art. 18. Non sono tenuti a continuare il versamento dei contributi quei soci che partissero volontari o chiamati sotto le armi. Questi al loro ritorno continuano ad appartenere all'Associazione purchè ripigliano il regolare versamento della quota mensile; ma non avranno diritto a soccorso per malattia se non avranno pagato dodici mesi, e ciò per pareggiare gli altri soci come all'articolo 14.

Art. 19. Tutti i soci, sia effettivi che Onorari, sono elettori, ma non eleggibili alla carica di Direttori i soci Onorari. Il Presidente ed il Segretario potranno essere anche fra gli Onorari, semprechè quest'ultimo, cioè il Segretario presti l'opera sua gratuita; e se è un socio effettivo riceverà un annuo assegno da stabilirsi dalla Società in Adunanza Generale.

Art. 20. Si terranno due Adunanze Generali all'anno possibilmente la prima in Giugno e la seconda in Dicembre. In queste si darà il Rendiconto attivo e passivo della Società.

Art. 21. Una rappresentanza della Società assisterà ai funerali dei soci collo Stendardo Sociale. Tale rappresentanza sarà composta di N. 12 soci effettivi per lo meno, e questo servizio verrà ordinato per turno dalla Direzione. Un socio che non potesse intervenirvi si farà rappresentare d'un altro socio. Mancando anche questo pagherà un'ammenda di L. 1.

Art. 22. Lo scioglimento della Società non può essere determinato che dall'Adunanza Generale con tre quarti dei voti degl'intervenuti che devono rappresentare almeno la metà dei soci effettivi. In tal caso i fondi della Società saranno depositati presso quell'Amministrazione Comunale che verrà nella stessa Adunanza fissata e che essa si obbligherà di restituire ad un ripristinio d'altra Società nel Comune.

Art. 23. Il presente Regolamento non può essere variato, ne modificato se non dall'Adunanza Generale dei soci.

Il presente Regolamento entrerà in vigore col 1 Marzo 1874. Discusso ed approvato dai soci stessi nell'Adunanza del giorno 25 Febbrajo 1874.

LA DIREZIONE

DONEGANI GIUSEPPE — *Presidente*

Donegani Francesco
Pizzotti Pietro
Pizzotti Eugenio
Gorla Luigi
} *Direttori*

Il Segretario-Cassiere
Porro Antonio

274706

Digitized by Google